

CONTRATTO DI CONVIVENZA E SOPRAVVENIENZE C.D.
ATIPICHE

COHABITATION AGREEMENT AND CHANGE OF CIRCUMSTANCES

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp 2218-2243



Riccardo
MAZZARIOL

ARTÍCULO RECIBIDO: 9 de octubre de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 5 de diciembre de 2022

RESUMEN: Il saggio analizza un profilo sinora poco esplorato dalla dottrina civilistica riguardante l'incidenza delle sopravvenienze c.d. atipiche sul contratto di convivenza, ossia sul nuovo tipo negoziale introdotto dalla legge n. 76/2016, al fine di verificare se e in che termini eventi impreveduti possano incidere sull'equilibrio delle prestazioni previste nel regolamento pattizio.

PALABRAS CLAVE: Contratto di convivenza; sopravvenienze.

ABSTRACT: *The essay analyzes a profile so far not much explored by civil law concerning the incidence of change of circumstances on the cohabitation agreement, i.e. on the new contract introduced by law no. 76/2016, in order to verify whether and in what terms unforeseen events may affect the balance of performance provided in this agreement.*

KEY WORDS: *Cohabitation agreement; change of circumstances.*

SUMARIO.- I. GLI AMBITI D'INDAGINE.- 1. Le sopravvenienze c.d. atipiche incidenti sul contratto di convivenza.- **II. SOPRAVVENIENZE E REGIME PATTIZIO DI ASSISTENZA MATERIALE.-** 1. La portata del criterio di "proporzionalità" previsto dal comma 53 della legge n. 76/2016.- 2. Il criterio di "proporzionalità" come canone interpretativo del contratto di convivenza.- **III. SOPRAVVENIENZE E ATTRIBUZIONI PATRIMONIALI SUBORDINATE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO.-** 1. La validità delle attribuzioni patrimoniali subordinate allo scioglimento del rapporto affettivo.- 2. La sorte delle attribuzioni condizionate nel caso in cui si verifichi un evento sopravvenuto.

I. GLI AMBITI D'INDAGINE.

Un profilo sinora poco esplorato dalla dottrina civilistica riguarda l'incidenza delle sopravvenienze c.d. atipiche sul contratto di convivenza, ossia sul nuovo tipo negoziale introdotto dalla legge n. 76/2016, al fine di verificare se e in che termini eventi impreveduti possano incidere sull'equilibrio delle prestazioni previste nel regolamento pattizio.

L'interesse per il tema si giustifica a mente del tendenziale carattere di durata o a esecuzione differita del contratto concluso dai componenti di una convivenza di fatto¹: in quanto negozio volto a disciplinare rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, il contratto si proietta necessariamente nel futuro ed è chiamato a disciplinare aspetti economici del vivere *ad modum coniugii* che sono in divenire. L'esecuzione delle prestazioni disciplinate *ex pacto* finisce così per essere differita rispetto al momento della conclusione dell'accordo, potendosi risolvere in attribuzioni patrimoniali periodiche o *una tantum* da effettuarsi nel corso del rapporto affettivo o al termine dello stesso. Il negozio può dunque risentire di accadimenti "esterni" che si verificano in quel lasso temporale tra il suo perfezionamento e la completa esecuzione della prestazione dovuta, idonei a perturbarne l'equilibrio, le cui conseguenze sull'originario regolamento negoziale non sono state preventivamente disciplinate dalle parti.

In particolare, due sono i profili su cui le c.d. sopravvenienze sembrano incidere maggiormente: il regime convenzionale di reciproca assistenza materiale, stabilito dai conviventi ai sensi del comma 53, lett. b), della legge n. 76/2016, e le attribuzioni patrimoniali subordinate allo scioglimento del rapporto.

¹ Sui rapporti di durata, v. almeno OPPO, G.: "I contratti di durata", *Rivista del diritto commerciale*, I, 1943, pp. 143 ss. e 227 ss.; LUMINOSO, A.: "Il rapporto di durata", *Rivista di diritto civile*, 2010, pp. 501 ss.; LONGOBUCCO, F.: *Rapporti di durata e divisibilità del regolamento contrattuale*, ESI, Napoli, 2012, pp. 12 ss. Più di recente, per una sintesi delle posizioni v. anche TUCCARI, E.: *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, Cedam, Padova, 2018, pp. 6 ss.

• **Riccardo Mazzariol**

Professore associato dell'Università di Padova. E-mail: riccardo.mazzariol@unipd.it

In limine all'indagine, si avverte sin d'ora che risulta impossibile in questa sede soffermarsi sul più ampio problema della natura giuridica del contratto di convivenza; si lascerà perciò indimostrata l'appartenenza del tipo negoziale ai modelli del Libro IV del Codice civile, con i quali si ritiene condivida i margini di libertà in un contesto che si caratterizza per l'assenza di interessi generali superindividuali e in cui opera a pieno titolo l'autonomia privata².

I. Le sopravvenienze c.d. atipiche incidenti sul contratto di convivenza.

I fatti sopravvenuti che possono incidere sull'equilibrio del contratto di convivenza sono quelli che dottrina e giurisprudenza fanno comunemente rientrare tra le sopravvenienze c.d. atipiche³. Si tratta di eventi impreveduti che non incidono sulla prestazione in sé del debitore, non rendendola né oggettivamente impossibile ai sensi dell'art. 1463 c.c., né in senso tecnico eccessivamente onerosa ex artt. 1467 ss. c.c., ma che si limitano a influire sulla possibilità del soggetto obbligato di adempierla esattamente, poiché ne menomano il patrimonio personale o le capacità reddituali⁴. Si pensi, ad esempio, alla perdita del posto di lavoro di uno dei conviventi o al verificarsi di una patologia che comporta un minor guadagno per il *partner* obbligato, ossia a fatti che determinano uno squilibrio economico dell'assetto degli interessi originariamente perseguito tramite il contratto.

Il legislatore si è limitato a disciplinare nel Codice civile unicamente alcune ipotesi di sopravvenienze, definite "tipiche", negli artt. 1463 c.c. ss., relativi alle vicende che rendono impossibile (in tutto o in parte) la prestazione, e negli artt. 1467 c.c. ss., che regolano le ipotesi di avvenimenti imprevedibili e straordinari che determinano un'onerosità eccessiva della prestazione di una parte. La scienza giuridica esclude però un'applicazione estensiva di questi rimedi ai casi di sopravvenienze c.d. atipiche (non ostante, poi, la maggioranza della dottrina non ritenga questa circostanza un ostacolo alla configurabilità di una tutela a favore del soggetto obbligato)⁵.

Per un verso, infatti, pur non ignorando la più recente evoluzione giurisprudenziale che tende a riconoscere l'applicazione analogica della previsione

2 Per un approfondimento dell'argomento, sia consentito rinviare a MAZZARIOL, R.: *Convivenze di fatto e autonomia privata: il contratto di convivenza*, Jovene, Napoli, 2018, pp. 168 ss.

3 La distinzione tra sopravvenienze "tipiche" e "atipiche" si deve a SACCO, R.: "I rimedi per le sopravvenienze", in SACCO, R. e DE NOVA, G.: *Il contratto*, Utet, Torino, 2016, pp. 1708 ss.

4 Si tratta di fatti che, "intervenendo dopo la conclusione del contratto e prima della sua completa attuazione, mutano il contesto in cui il contratto si attua": così ROPPO, V.: "Il contratto", in AA.VV.: *Trattato di diritto privato* (a cura di G. LUDICA e P. ZATTI), Giuffrè, Milano, 2011, pp. 943.

5 Per questa posizione, nel senso di configurare un obbligo legale di rinegoziazione delle clausole contrattuali per evitare lo scioglimento del rapporto in caso di sopravvenienze c.d. atipiche, si vedano almeno MACARIO, F.: *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Jovene, Napoli, 1996, pp. 312 ss.; ID.: "Le sopravvenienze", in AA.VV.: *Trattato del contratto* (diretto da V. ROPPO), V. RIMEDI, 2, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 689 ss.; SACCO, R.: "I rimedi per le sopravvenienze", cit., pp. 1711 ss.; ROPPO, V.: "Il contratto", cit., pp. 972-973.

di cui all'art. 1463 c.c. anche all'ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse del creditore all'esecuzione della prestazione⁶, non si giunge comunque mai ad accordare a quest'ultimo la possibilità di disporre unilateralmente delle sorti del rapporto contrattuale qualora l'evento impreveduto e straordinario non incida sulla prestazione, che rimane possibile e invariata economicamente, ma solo sulla capacità patrimoniale del soggetto di adempierla. Trattandosi di impossibilità meramente soggettiva, non si ritiene invocabile la risoluzione del contratto ex art. 1463 c.c.

Per altro verso, non si reputa nemmeno esperibile il rimedio di cui agli artt. 1467 ss. c.c. Questo complesso normativo prende in considerazione le sopravvenienze ogni qualvolta comportino variazioni qualitative o quantitative di una delle prestazioni⁷: la disciplina sull'eccessiva onerosità sopravvenuta riguarda gli "accidenti relativi ai valori economici e alle loro proporzioni"⁸. Le sopravvenienze più importanti che possono ricorrere nei contratti tra conviventi non si riferiscono però alle variazioni intrinseche della prestazione dovuta, ma riguardano le condizioni patrimoniali dei *partner*, ossia un aspetto "esterno" alla prestazione⁹. Ciò rende impossibile invocare l'onerosità eccessiva, la quale va riferita alla prestazione considerata oggettivamente e non alla situazione soggettiva in cui si trova il debitore e alla sua capacità di farvi fronte¹⁰.

Si consideri, poi, sotto quest'ultimo profilo, un aspetto ulteriore.

Nel contratto di convivenza, a seguito delle c.d. sopravvenienze, non può venire in rilievo un'alterazione del sinallagma: anche qualora le parti pattuiscono attribuzioni reciproche, gli impegni contrattuali non sono sorretti dall'interesse a ottenere le attribuzioni altrui, ma a contribuire alle necessità della vita in comune.

6 Cass. 24 luglio 2007 n. 16315 (*La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2008, 10531); Cass. 20 dicembre 2007, n. 26958 (*I contratti*, 2008, 786); Cass. 2 ottobre 2014, n. 20811 (*Dejure.it*); Cass. 29 marzo 2019, n. 8766 (*Dejure.it*).

7 Per un approfondimento del tema, si limita il rinvio a TUCCARI, E.: *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., pp. 18 ss.

8 Così per REDENTI, E.: "Sulla nozione di «eccessiva onerosità»", *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1949, pp. 344 ss. (spec. p. 347). In modo non dissimile, v. anche BIANCA, C.M.: *Diritto civile, V, La responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 414 ss.; ROFFO, V.: "Il contratto", cit., pp. 945 ss.

9 Similmente, per gli accordi prematrimoniali, v. SALANITRO, U.: "Accordi prematrimoniali e sopravvenienze", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, p. 648.

10 SACCO, R.: "I rimedi sinallagmatici", in AA.VV.: *Trattato di diritto privato* (diretto da P. RESCIGNO), *Obbligazioni e contratti*, 10, II, Utet, Torino, 1982, p. 541; GABRIELLI, E.: "Sub art. 1467", in AA.VV.: *Commentario al codice civile* (diretto da E. GABRIELLI), Utet, Torino, 2011, pp. 632-633, per il quale "l'onerosità deve essere esaminata, per la sua sopravvenuta eccessività, con riguardo alla prestazione considerata nella sua oggettività e non con riguardo alla situazione soggettiva in cui versa il debitore. Le due situazioni (onerosità e difficoltà ad adempiere) operano su piani di valutazione diversi del rapporto dedotto nel contratto, e quindi sono insuscettibili di essere assimilati o sovrapposti nella valutazione dei termini dell'adempimento. La mera difficoltà di adempiere, pertanto, non può mai assumere alcun rilievo ai fini del giudizio sull'onerosità della prestazione, trattandosi di una situazione che investe la sfera soggettiva del debitore, in quanto incide sulla sua capacità patrimoniale di adempiere, ma non sulla esecuzione della prestazione considerata nella sua connotazione oggettiva". In modo conforme, in giurisprudenza v., ad esempio, Cass. 10 giugno 2016, n. 11914 (*Il Foro italiano*, 2017, I, I, 274).

Non sembra esistere alcun “condizionamento reciproco” tra le prestazioni¹¹, né il fatto che una prestazione trovi nell'altra la propria “giustificazione”¹² o la propria “ragione determinante”¹³: le attribuzioni non risultano interdipendenti e si giustificano a mente delle esigenze economiche connesse alla relazione affettiva. Una conferma dell'assunto può ricavarsi in quanto dispone il comma 59 della l. n. 76/2016 che, nell'elencare le cause di risoluzione del patto, non contempla la risoluzione per inadempimento.

Come si approfondirà a breve, la ragione giustificatrice del patto ex comma 50 è autonoma e non è riconducibile ai tradizionali schemi causali¹⁴. Né solo una causa di scambio, né unicamente un intento liberale o solutorio: le prestazioni (oltre a non essere sempre bilaterali¹⁵) non sono legate da un vincolo di sinallagmaticità¹⁶ e l'interesse non patrimoniale che sorregge l'atto è diverso da quello donativo. Se si sposta l'attenzione sugli interessi posti dai conviventi a fondamento delle loro determinazioni d'autonomia e si ricostruisce il rapporto tra questi e la regola pattizia, “non sembra irragionevole proporre il riconoscimento della tipicità sociale della negozialità tra conviventi ... e, di conseguenza, fondare liceità ed efficacia di impegni e attribuzioni direttamente sull'accordo in quanto sorretto dalla *causa familiare* ampiamente intesa”¹⁷.

Ne consegue che nel contratto di convivenza rilevano sopravvenienze definibili come “atipiche” che, sebbene non riconducibili alle ipotesi legali dell'impossibilità sopravvenuta o dell'eccessiva onerosità, risultano non per questo meno incidenti sull'equilibrio contrattuale. Escluso, dunque, che la gestione delle stesse possa essere affidata agli istituti codicistici tipizzati, non sembra però possa farsi applicazione

11 SACCO, R.: “I rimedi sinallagmatici”, cit., p. 1591.

12 BISCONTINI, G.: *Onerosità, corrispettività e qualificazione dei contratti. Il problema della donazione mista*, ESI, Napoli, 1984, p. 69.

13 CATAUDELLA, A.: *La donazione mista*, Giuffrè, Milano, 1970, p. 138.

14 In generale, sulla difficoltà di leggere le vicende nascenti in ambito familiare in termini di corrispettività o di esigibilità dei comportamenti dovuti, v. FURGIUELE, G.: “Libertà e famiglia: dal sistema al microsistema”, in AA.VV.: *Persona e comunità familiare* (Atti del Convegno di Salerno 5-7 novembre 1982), ESI, Napoli, 1985, pp. 86-87.

15 Si pensi a un contratto in cui solo un convivente assume l'obbligo di effettuare una certa prestazione a favore dell'altro poiché, ad esempio, quest'ultimo risulta privo di reddito o è inabile al lavoro.

16 Sul carattere generale di sinallagmaticità delle prestazioni, v. almeno ALLARA, M.: *La teoria delle vicende del rapporto giuridico*, Utet, Torino, 1950, pp. 240 ss.; DALMARTELLO, A.: *Adempimento e inadempimento nel contratto di rapporto*, Cedam, Padova, 1958, pp. 192 ss.; SCHLESINGER, P.: “Riflessioni sulla prestazione dovuta nel rapporto obbligatorio”, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1959, pp. 1276 ss. Per una analisi moderna del significato di corrispettività, si rimanda poi a AMADIO, G.: *Lezioni di diritto civile*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 10 ss. A ogni modo, va precisato che l'assenza di un rapporto di corrispettività nulla può dire in merito al carattere di onerosità o gratuità del negozio in quanto si tratta di ambiti affatto distinti: cfr. SCALFI, G.: *Corrispettività ed alea nei contratti*, Giuffrè, Milano, 1960, p. 98; PINO, A.: *Il contratto con prestazioni corrispettive. Bilateralità, onerosità e corrispettività nella teoria del contratto*, Cedam, Padova, 1963, pp. 98 ss.; DORIA, G.: *Autonomia privata e «causa» familiare. Gli accordi traslativi tra i coniugi in occasione della separazione personale e del divorzio*, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 228-229.

17 Così AMADIO, G.: *Lezioni di diritto civile*, cit., p. 360.

nemmeno dell'altro istituto tradizionale (benché di matrice giurisprudenziale) offerto dalla presupposizione¹⁸.

L'analisi dei casi proposti rende ragione dell'assunto: i fatti oggettivi ed esterni rispetto al contratto di convivenza, costituiti dal mantenimento del posto di lavoro o dal perdurare della salute fisica del convivente, non possono essere considerati quali presupposti impliciti del contratto, in quanto detti eventi, oltre a non essere necessariamente comuni alle parti, non sono assunti come certi nella rappresentazione delle stesse. La presupposizione è, infatti, configurabile quando dal contenuto del contratto risulti che i contraenti abbiano inteso concluderlo soltanto subordinatamente all'esistenza di una data situazione di fatto che assurga a presupposto comune e determinante l'esistenza ed efficacia del contratto, nonché la loro volontà negoziale, la mancanza del quale comporta la caducazione del contratto stesso, ancorché a tale situazione, comune a entrambi i contraenti, non si sia fatto espresso riferimento¹⁹.

Viceversa, nelle vicende narrate, se è pur vero che i conviventi nella determinazione delle prestazioni unilaterali o reciproche hanno tenuto conto dei redditi e dei patrimoni personali, questi ultimi non hanno però costituito l'evento determinante per la conclusione dell'accordo: il contratto di convivenza ha come presupposto la vita in comune e la necessità di regolare gli apporti economici strettamente connessi al vivere *ad modum coniugii*.

Alla luce dei dati sin qui discussi, occorre perciò individuare in altre norme e nei principi generali in materia di esecuzione del rapporto contrattuale la disciplina della gestione degli eventi sopravvenuti incidenti nel contratto di convivenza, al fine di individuare gli strumenti in grado di fronteggiare, anche in assenza di una specifica disciplina pattizia, le circostanze perturbative dell'originario equilibrio dell'assetto di interessi delineato con il regime pattizio di assistenza materiale e con la previsione di attribuzioni patrimoniali subordinate allo scioglimento del rapporto.

18 La letteratura sul tema è sterminata. Oltre a ricordare il fondatore della teoria (WINDSCHEID, B.: *Die Lehre des römischen Rechts von der Voraussetzung*, Buddeus, Düsseldorf, 1850), si limita il rinvio a MENGONI, L.: "Nota a Cass., sez. un., 28 maggio 1953", *Rivista di diritto commerciale*, 1953, II, pp. 256 ss.; BESSONE, M. e D'ANGELO, A.: "Presupposizione", in AA.VV.: *Enciclopedia del diritto*, XXXV, Giuffrè, Milano, 1986, pp. 340 ss.; PIETROBON, V.: "Presupposizione (dir. civ.)", in AA.VV.: *Enciclopedia giuridica Treccani*, Ed. Enc. it., Roma, 1991, pp. I ss.; COSTANZA, M.: "Dalla causa alla presupposizione", *Giustizia civile*, 1988, II, pp. 291 ss.; PETRONE, L.M.: "Recenti orientamenti in tema di presupposizione e sopravvenienze", *Obbligazioni e contratti*, 2005, pp. 163 ss.

19 Per una sintesi della posizione assunta dalla giurisprudenza, v. Cass., sez. un., 20 aprile 2018, n. 9909 (*Dejure.it*), poi confermata da Cass. 24 agosto 2020, n. 17615 (*Dejure.it*). In precedenza v. Cass. 5 marzo 2018, n. 5112 (*Dejure.it*); Cass. 13 ottobre 2016, n. 20620 (*Dejure.it*); Cass. 23 ottobre 2014, n. 22580 (*Dejure.it*).

II. SOPRAVVENIENZE E REGIME PATTIZIO DI ASSISTENZA MATERIALE.

Il primo profilo d'indagine impone di verificare se esistano e quali siano i rimedi esperibili dai conviventi di fatto qualora un evento impreveduto si ripercuota sul regime pattizio di assistenza materiale, nel caso in cui le parti abbiano disciplinato le "modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo" (come testualmente riporta la lett. b) del comma 53).

Si immaginino, ad esempio, due conviventi che stabiliscano pattiziamente la misura mensile di contribuzione reciproca e che, a seguito di un evento impreveduto, uno di essi perda il posto di lavoro o contragga una malattia, con indubbi riflessi sulle sue condizioni economiche. In questa evenienza, l'obbligo contributivo non risulta più parametrato, come prescrive il comma 53, alle mutate sostanze e alla diminuita capacità lavorativa del *partner* obbligato.

Tenuto conto dell'avvertita impossibilità di affidarsi a strumenti legali tipici di controllo di queste circostanze, non resta che ricorrere a figure, come è noto, di tenuta assai discussa nel diritto positivo (quali, ad esempio, la buona fede, il difetto funzionale della causa o l'abuso del diritto), che paiono però trovare un più solido fondamento normativo nella materia che ci occupa.

A questo riguardo, un aspetto peculiare, che va sin d'ora valorizzato e che differenzia il contratto di convivenza dagli altri rapporti di durata, è dato dalla presenza nel comma 53 di un criterio legale di valutazione dell'alterazione dell'equilibrio negoziale, il quale non riguarda né il sinallagma, né la prestazione in sé, ma è offerto dalla "adeguatezza" dell'obbligo di contribuzione assunto dal convivente obbligato rispetto sia alle proprie sostanze e all'apporto lavorativo che è in grado di offrire, sia alle necessità del vivere assieme. Sono, dunque, gli eventi incidenti sul canone di proporzionalità a porre il problema di valutare la perdurante efficacia del dovere pattizio di apporto economico divenuto "squilibrato".

I. La portata del criterio di "proporzionalità" previsto dal comma 53 della legge n. 76/2016.

La previsione normativa di cui al comma 53 si limita a definire un criterio legale di determinazione dell'ammontare della prestazione e della eventuale esistenza di sopravvenienze, ma non predispone una regola di gestione delle stesse: nel contratto di convivenza, rispetto agli altri contratti di durata, il legislatore si è preoccupato di fornire i parametri valutativi dello squilibrio, ma non ha disciplinato né la sorte dell'accordo, né i rimedi esperibili, in caso di sopraggiunta sproporzione.

La verifica di questi due aspetti non può che passare da un'indagine sulla natura imperativa o dispositiva del comma 53, condotta in base ai principi generali dell'ordinamento e al sistema all'interno della quale esso è inserito.

In quanto norma priva di sanzione espressa, duplice risulta astrattamente la soluzione: si può ritenere che la previsione segni il limite tassativo oltre il quale l'obbligo non può essere pattuito (con la conseguente nullità dell'accordo, originaria o sopravvenuta²⁰, qualora se ne ammetta l'esistenza, in caso di sproporzione), oppure che essa stabilisca un mero canone interpretativo del patto riguardante gli obblighi di contribuzione.

Esclusa l'applicazione analogica di quanto dispone l'art. 143, comma 3, c.c. (assistito dall'inderogabilità di cui all'art. 160 c.c.), in quanto finalizzato a tutelare interessi diffusi, se si guarda al contesto in cui il comma 53 è inserito, non sembra che esso possa dirsi attuativo dei precetti costituzionali di parità e di solidarietà tra i componenti dell'unione e che dunque possa attribuirsi allo stesso un valore pubblicistico: la natura opzionale del patto (e, a sua volta, del peculiare contenuto di cui alla lett b), suffragata dalla locuzione "il contratto può contenere"), e l'inesistenza di obblighi legali di contribuzione risultano, già di per sé, elementi che escludono l'imperatività del criterio di proporzionalità²¹; senza considerare, poi, l'ampia rilevanza del principio dell'autonomia privata all'interno della famiglia di fatto e la natura disponibile dei diritti patrimoniali dei suoi componenti. Diversamente opinando, bisognerebbe dimostrare che la proporzionalità della contribuzione pattizia sia prevista in considerazione di interessi estranei alla sfera individuale, dimostrazione che il concreto regolamento del contratto di convivenza rende impossibile.

20 In giurisprudenza si nega tendenzialmente che il concetto di nullità attenga al momento funzionale del negozio, in quanto riconducibile al solo momento genetico, "sicché non è concepibile che un accordo negoziale diventi nullo in forza di un evento successivo al suo perfezionamento": così Cass. 17 aprile 1993, n. 4560 (*Il Foro italiano*, 1994, I, 1114). In dottrina, invece, per la tesi favorevole v., ad esempio, FEDELE, A.: *Le invalidità del negozio giuridico di diritto privato*, Giappichelli, Torino, 1943, p. 122; STOLFI, N.: *Teoria del negozio*, Cedam, Padova, 1947, p. 63; CARIOTA FERRARA, L.: *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Morano, Napoli, 1949, pp. 375-377; ROMANO, SANTI: "Osservazioni sulla invalidità successiva degli atti amministrativi", in AA.VV.: *Raccolta di scritti di diritto pubblico in onore di Giovanni Vacchelli*, Vita e pensiero, Milano, 1938, pp. 431 ss. e 442 ss.; DONISI, C.: "In tema di nullità sopravvenuta del negozio giuridico", *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1967, pp. 755 ss.; MESSINEO, F.: "Il contratto in genere", in AA.VV.: *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da A. CICU e F. MESSINEO), XXI, t. II, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 182-183; SANTORO PASSARELLI, F.: *Dottrine generali del diritto civile*, ESI, Napoli, 1954, p. 227; GENTILI, A.: "Le invalidità", in AA.VV.: *Trattato dei contratti* (diretto da P. RESCIGNO ed E. GABRIELLI), *I contratti in generale*, I, t. II, Utet, Torino, 2006, pp. 1446 ss.; FERRO, F.: "Condizione sospensiva unilaterale e *ius superveniens*: nullità o inefficacia sopravvenuta?", *Rassegna di diritto civile*, 2004, pp. 898 ss.; BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 611; MARCHETTI, G.: "La nullità "dinamica" dei contratti di durata", *Rivista di diritto civile*, 2018, 1290 ss.

21 Va dato atto che autorevole dottrina reputa esistente nel diritto dei contratti un generale "principio di proporzionalità", facente parte dell'ordine pubblico economico e avente una funzione di controllo sugli atti di autonomia privata: PERLINGIERI, P.: "Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti", *Rassegna di diritto civile*, 2001, pp. 334 ss.; ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato*, ESI, Napoli, 2003, pp. 417 ss. In senso contrario, v. le obiezioni mosse, ad esempio, da CATAUDELLA, A.: "L'uso abusivo dei principi", *Rivista di diritto civile*, 2014, pp. 756 ss.

2. Il criterio di “proporzionalità” come canone interpretativo del contratto di convivenza

Negata natura pubblicistica alla norma²², va anzitutto verificato quale valore attribuire al criterio della proporzionalità nella fase genetica dell'accordo. A questo riguardo, sembra che lo stesso possa essere valorizzato come canone interpretativo idoneo a individuare la presenza della causa “familiare” che sorregge l'atto.

Il comma 50, richiamato in ciò dal successivo comma 53, dispone che il contratto di convivenza “disciplina i rapporti patrimoniali *relativi alla vita in comune*”, ossia riguardanti aspetti inerenti alla costituzione e alla prosecuzione del rapporto affettivo. In sintesi, la causa del nuovo tipo negoziale va individuata nel progetto di vita che sorregge l'unione e che giustifica l'accordo, nonché la sua vigenza nel tempo: è l'interesse familiare di natura non patrimoniale a conferire fondamento al contratto. Se si guarda al rapporto tra gli interessi perseguiti e il regolamento che ne dà attuazione²³, la concreta esigenza che giustifica il patto va individuata nella sistemazione dei rapporti giuridici a contenuto patrimoniale che servono strettamente alla convivenza di cui al comma 36.

La causa del contratto di convivenza, pur sommariamente descritta, rende evidente che un accordo disciplinante in origine obblighi di contribuzione “squilibrati” rispetto alle necessità del vivere assieme o rispetto alle proprie sostanze o capacità lavorative non sembra rispondente al tipo negoziale disciplinato dalla legge n. 76/2016. In altre parole, il criterio di proporzionalità costituisce un fattore determinante per ricostruire gli interessi sottesi alla conclusione di un patto che determini le modalità di contribuzione: prestazioni eccedenti i bisogni familiari o ingiustificatamente squilibrate fanno deviare la pattuizione dal contenuto del tipo negoziale, in quanto non risultano sorrette dall'interesse familiare, ma da un intento diverso che potrebbe essere individuato in quello più genericamente liberale. Obbligarsi a conferire al *partner* più di quanto sia necessario al *ménage* domestico o in modo del tutto sbilanciato rispetto alle proprie sostanze o alla propria capacità lavorativa fa emergere un interesse non patrimoniale differente

22 Ammettono la validità ex comma 53 di un patto che nasce squilibrato: OBERTO, G.: “La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza”, *Famiglia e diritto*, 2016, p. 950; PERFETTI, U.: “Autonomia privata e famiglia di fatto. Il nuovo contratto di convivenza”, *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, p. 1760; RIZZI, G.: “La convivenza di fatto ed il contratto di convivenza”, *Notariato*, 2017, p. 26. In senso contrario, v. però SIRENA, P.: “L'invalidità del contratto di convivenza”, *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2017, p. 1079, secondo il quale “il contratto di convivenza è nullo quando le parti contrattuali abbiano inteso derogare al dovere di contribuzione (c.d. primario) alla necessità della vita in comune ... In tali casi, la nullità si estende all'intero contratto, ai sensi dell'art. 1419, comma 1°, cod. civ., trattandosi di obbligo inderogabile che è essenziale e causalmente caratterizzante del contratto”; nonché, benché in termini dubitativi, PRISCO, M.: “Il pluralismo familiare in Italia: unioni civili e convivenze”, *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2019, p. 97.

23 Cfr. CHECCHINI, A.: “Regolamento contrattuale e interesse delle parti. Intorno alla nozione di causa”, *Rivista di diritto civile*, 1991, pp. 229 ss.

rispetto a quello che sorregge il patto: ciò non comporta la nullità del contratto, ma impone una sua riqualificazione alla luce degli interessi perseguiti.

Seppure causa e tipo contrattuale esprimano concetti differenti²⁴, la prima concorre comunque a qualificare il modello legale, pur assieme a ulteriori criteri individuativi che formano un complesso di caratteristiche elastico a intensità variabile²⁵. Nel contratto di convivenza, però, più che la struttura o il contenuto negoziale (i quali non sono chiaramente circoscritti dalla norma, potendo essi riguardare qualsiasi aspetto patrimoniale relativo alla vita in comune ex comma 50), è l'interesse concreto di natura familiare a caratterizzare l'accordo: detto interesse non sorregge l'atto qualora un convivente si obblighi a conferire più del necessario o più di quanto egli sia in grado di corrispondere in relazione al proprio patrimonio e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo. In questo caso, l'originaria sproporzione diviene una chiave di lettura del patto e indice di un interesse donativo, ossia dell'esistenza della volontà di arricchire il *partner* per spirito di liberalità al di fuori da una logica di contribuzione proporzionata ai bisogni della famiglia. La riqualificazione del contratto in una logica di liberalità impone l'applicazione del relativo statuto normativo e, in particolare, la verifica dell'assolvimento dell'onere formale, trattandosi di donazione diretta.

Si potrà, al più, discutere se la qualificazione in termini donativi dell'atto riguardi l'intera prestazione ovvero solamente la parte "esorbitante" che risulti sproporzionata, salvando così gli effetti del contratto di convivenza limitatamente alle previsioni patrimoniali entro il limite di adeguatezza di cui al comma 53. Quest'ultima soluzione appare probabilmente quella preferibile: occorrerà fondare un giudizio causale ulteriore con riguardo solamente al *quantum* eccedente la proporzionalità e lo squilibrio della prestazione determinerà la prevalenza dell'*animus donandi*, rispetto alla causa del contratto di convivenza, con riguardo alla prestazione che va oltre il limite dell'adeguatezza. Non sarà dunque necessario procedere alla riqualificazione dell'intero atto in termini di donazione, poiché la causa familiare può coesistere con lo spirito di liberalità: la prima sorreggerà causalmente l'attribuzione sino al limite dell'adeguatezza, mentre l'eccedenza troverà giustificazione nell'*animus donandi*.

La tenuta di questa proposta ricostruttiva, adottata avendo a riguardo il momento genetico dell'accordo, va ora verificata nella fase diacronica, nel caso

24 La letteratura sul tema è assai vasta e si limita il rinvio a BETTI, E.: "Causa del negozio giuridico", in AA.VV.: *Nuovissimo digesto italiano*, III, Utet, Torino, 1959, pp. 386 ss.; GIORGIANNI, M.: "Causa (dir. priv.)", in AA.VV.: *Enciclopedia del diritto*, VI, Giuffrè, Milano, 1960, pp. 573 ss.; FERRI, G.B.: *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Giuffrè, Milano, 1966, *passim*; ALPA, G.: "Causa e contratto: profili attuali", in AA.VV.: *Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica* (a cura di L. VACCA), Giappichelli, Torino, 1997, pp. 245 ss.; BRECCIA, U.: "Causa", in AA.VV.: *Trattato di diritto privato* (diretto da M. BESSONE), XIII, 3, *Il contratto in generale*, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 5 ss.; DI MAJO, A.: "Causa del negozio giuridico", in AA.VV.: *Enciclopedia giuridica Treccani*, VI, Ed. Enc. it., Roma, 1988, pp. 4 ss.; ROPPO, V.: "Il contratto", *cit.*, pp. 345 ss.

25 Così DE NOVA, G.: *Il tipo contrattuale*, Cedam, Padova, 1974, p. 128.

in cui la sproporzione si manifesti in un momento successivo al perfezionamento del vincolo.

A mente della natura di rapporto di durata del contratto di convivenza, il fattore temporale risulta un elemento essenziale del negozio in quanto diretto a realizzare un interesse che si protrae nel tempo²⁶. Il perdurare del soddisfacimento dell'interesse di natura familiare, tutelato dalla clausola di proporzionalità, assume così rilevanza anche nella fase esecutiva, con la conseguenza che, non solo il contratto di convivenza deve nascere *ab origine* "proporzionato" con riguardo all'obbligo contributivo, ma deve rimanere tale anche nel corso del rapporto. Ciò che il legislatore sembra prescrivere è che gli obblighi di contribuzione siano e continuino a rimanere adeguati durante l'intera unione, al fine di mantenere la funzione economica del negozio e garantire il soddisfacimento degli interessi che il contratto mira a realizzare.

L'osservazione apre il campo al più ampio problema, riguardante i negozi di durata, delle conseguenze della difformità successiva del contratto dallo schema legale, che a sua volta scomoda lo stesso concetto sfuggivo di "causa"²⁷, intesa non solo nella prospettiva di elemento essenziale del contratto nel suo momento genetico, ma anche in senso "dinamico" come complessivo assetto di interessi e perdurante senso economico dell'atto in corso di esecuzione. Prendendo a prestito le riflessioni maturate in parte della dottrina in merito alla causa in concreto nei contratti di durata, ne risulta un quadro in cui la ragione giustificativa del contratto di convivenza non esaurisce la sua rilevanza al tempo della stipulazione, ma è chiamata a sorreggere tutti i momenti in cui si articola lo svolgimento della prestazione²⁸. In altri termini, la causa da garante della conformità dello strumento negoziale all'ordinamento diviene, in questa nuova prospettiva, strumento di protezione degli stessi contraenti²⁹ e attiene alla idoneità del contratto a realizzare l'assetto di interessi programmato dalle parti anche durante la fase esecutiva se differita³⁰.

A mente di questo profilo, non sembra però che il venir meno durante il rapporto della realizzabilità in concreto della causa del contratto di convivenza,

26 In termini generali sul tema, v. LUMINOSO, A.: "Il rapporto di durata", cit., p. 527; OPPO, G.: "I contratti di durata", cit., pp. 239-266; LONGOBUCCO, F.: *Rapporti di durata e divisibilità del regolamento contrattuale*, cit., pp. 12 ss.; TUCCARI, E.: *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., pp. 6 ss.

27 Per una sintesi recente, si rinvia a GAROFALO, A.M.: "La causa: una storia di successo? (A proposito delle opere di Vincenzo Roppo sulla causa del contratto)", *Juscivile*, 2018, pp. 163 ss.

28 Sull'argomento v., ad esempio, MARCHETTI, G.: "La nullità "dinamica" dei contratti di durata", cit., pp. 1290 ss.; ROSSI, M.C. e CONTI, G.: "La relazione tra causa e sopravvenienza: il concetto di causa dinamica nei contratti di durata e temporalmente rilevanti e le sopravvenienze e rilevanza causale", *Il Foro padano*, 2017, II, c. 34 ss.; GENTILI, A.: "Le invalidità", cit., p. 1449.

29 ALPA, G.: "L'uso giurisprudenziale della causa del contratto", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1995, p. 8.

30 ROPPO, V.: "Il contratto", cit., pp. 945 ss.

a seguito di sopravvenienze che rendano sproporzionato l'obbligo contributivo, possa dare luogo a una patologia del patto *sub specie* di nullità sopravvenuta o di automatica inefficacia.

Militano in questo senso una pluralità di ragioni.

In primo luogo, si è già verificato che il criterio di proporzionalità stabilito dal comma 53 non è posto a tutela di interessi superindividuali, tale da renderlo una previsione imperativa, la cui violazione conduce all'invalidità dell'atto: se la sproporzione si fosse manifestata nella fase genetica non avrebbe portato alla nullità dell'accordo, ma solamente a una sua qualificazione in senso negativo. Si è così desunto dalla natura del contratto di convivenza e dal sistema in cui esso è inserito che il canone in parola rappresenta una mera chiave di lettura del patto. Pertanto, le sopravvenienze "atipiche" che influiscono sul dovere pattizio di contribuzione non incidono direttamente sull'atto, quanto sul rapporto, secondo un modello simile a quello previsto dagli artt. 1463 ss. e 1467 ss. c.c., che ammettono rimedi di tipo conservativo.

In secondo luogo, un rimedio meramente ablativo – variamente ricostruibile in termini di declaratoria di inefficacia o di nullità sopravvenuta – non sembra in grado di soddisfare l'interesse delle parti, il cui rapporto affettivo perdura anche dopo gli accadimenti esterni. Tenuto conto che le sopravvenienze non incidono sul legame di coppia, bensì sul solo equilibrio negoziale, e che l'interesse avuto di mira con il contratto di convivenza è di natura familiare, il contratto può continuare a perseguirlo pur dopo gli eventi esterni; occorre però che la configurazione degli aspetti patrimoniali muti al mutare delle necessità della vita in comune o delle condizioni reddituali del debitore. La conservazione del vincolo garantisce così ai conviventi che il contratto conservi la funzione che gli è propria: il rimedio della rinegoziazione è in grado di assicurare il permanere della ragione giustificatrice dell'accordo anche in ossequio al principio *pacta sunt servanda*. In questa nuova prospettiva, la causa negoziale dimostra la sua poliedrica fisionomia: non solo costituisce elemento essenziale dell'accordo, ma ne diviene anche criterio interpretativo, di qualificazione e, infine, di adeguamento³¹. Ed è proprio quest'ultimo aspetto a dover essere valorizzato: le sopravvenienze che intervengono sul contratto di convivenza non rendono impossibile l'utilizzazione della prestazione, né fanno venire meno *in toto* l'interesse creditorio o debitorio, con conseguente esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni. Gli eventi esterni alterano piuttosto l'equilibrio delle prestazioni, che è ancora suscettibile di essere ripristinato, dedotte in un contratto che può continuare, una volta rinegoziato, a soddisfare l'interesse delle parti.

31 ALPA, G.: "L'uso giurisprudenziale della causa del contratto", cit., 8; BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, 3, cit., p. 429; Id.: "Causa concreta del contratto e diritto effettivo", *Rivista di diritto civile*, 2014, p. 268.

Non da ultimo va poi ricordata la presenza di quel dato normativo inedito, offerto dal comma 53, lett. b), con cui confrontarsi, che pare consenta di fondare più efficacemente la soluzione proposta e di ritenere esistenti un principio legale di adeguamento degli obblighi pattizi di contribuzione e un correlato obbligo di rinegoziazione³². Si tratta di un importante fattore di differenziazione del contratto di convivenza rispetto agli altri negozi di durata: la possibilità di rintracciare in quest'ambito un chiaro riferimento legale (il canone di "proporzionalità" di cui al comma 53) per individuare i casi di rilevanza in senso tecnico delle sopravvenienze "atipiche" sembra suggerire, in modo più giustificato che altrove, la doverosità di una revisione dell'accordo (e conseguente sua riconduzione a proporzionalità) al verificarsi di un significativo mutamento delle condizioni patrimoniali delle parti, come similmente accade in taluni casi per gli accordi tra coniugi raggiunti in sede di separazione, in cui le sopravvenienze non comportano la nullità delle clausole originariamente pattuite, ma impongono unicamente una loro revisione³³. Il criterio di cui al comma 53 può, quindi, essere letto come fonte di una presunzione di conformità del nuovo regolamento contrattuale, eventualmente oggetto del potere d'intervento giudiziale, all'originario assetto d'interessi: la proporzionalità, come prima aveva guidato il comportamento delle parti, così dopo le sopravvenienze diviene punto di riferimento per i contraenti (o per il giudice) per ridefinire il contenuto del patto secondo il parametro legale.

Benché questa soluzione lasci inavase non poche questioni di straordinaria ampiezza, impossibili da affrontare in queste pagine – relative alla fonte dell'obbligo di rinegoziazione, alla causa negoziale, alla portata del principio di buona fede, nonché ai rimedi esperibili – la stessa sembra essere la più adeguata all'interesse dei conviventi (e ai principi dell'ordinamento, anche in un'ottica europea³⁴) volto

32 Per l'esistenza di un obbligo di rinegoziazione v., ad esempio, MACARIO, F.: "Revisione e rinegoziazione del contratto", in AA.VV.: *Enciclopedia del diritto*, Annali II, t. 2, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 1026 ss.; Id.: "Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziare", *Rivista di diritto civile*, 2002, pp. 63 ss.; ROPPO, V.: "Il contratto", cit., pp. 972 ss.; FRANZONI, M.: "Buona fede ed equità tra le fonti di integrazione del contratto", *Contratto e impresa*, 1999, pp. 89 ss.; GALLO, P.: *Sopraavvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto*, Giuffrè, Milano, 1992, *passim*; Id.: "Revisione e rinegoziazione del contratto", in AA.VV.: *Digesto delle discipline privatistiche*, sez. civ., Agg. VI, Utet, Torino, 2011, pp. 804 ss. Non sono però mancate voci dissonanti, in base a una pluralità di ragioni anche diverse tra loro, volte a negare l'esistenza nel nostro ordinamento dei presupposti necessari per fondare un obbligo generale di rinegoziazione: v., ad esempio, GAMBINO, F.: "Rinegoziazione", in AA.VV.: *Enciclopedia giuridica Treccani*, XV agg., Ed. Enc. it., Roma, 2006, pp. 1 ss.; GENTILI, A.: "L'equilibrio del contratto nei Principi del diritto contrattuale europeo", in AA.VV.: *La riforma dei codici in Europa e il progetto di codice civile europeo* (a cura di G. ALPA e N. BUCCICO), Giuffrè, Milano, 2002, pp. 199 ss.; SICCHIERO, G.: "La rinegoziazione", *Contratto e impresa*, 2002, pp. 774 ss.; RESCIGNO, P.: "L'adeguamento del contratto nel diritto italiano", in AA.VV.: *Inadempimento, adattamento, arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi. Diritto e prassi degli scambi internazionali* (a cura di U. DRAETTA e C. VACCA), Egea, Milano, 1992, pp. 299 ss.

33 RABITTI, M.: "La prestazione una tantum nella separazione dei coniugi", *Famiglia*, 2001, pp. 589 ss.

34 Va ricordato che nei *Principles of European Contract Law* (oltre che nelle analoghe previsioni contenute nel *Draft Common Frame of Reference* e nei principi *Unidroit*) si prevede, in caso di prestazione eccessivamente onerosa dovuta al mutamento delle circostanze, l'obbligo per le parti di avviare trattative e, in caso di mancato accordo entro un termine ragionevole, il potere del giudice di sciogliere il contratto o modificarlo. Sull'argomento v. GENTILI, A.: "L'equilibrio del contratto nei Principi del diritto contrattuale europeo", cit., pp. 199 ss.

alla conservazione del contratto e alla sua conformazione al mutato contesto. I fatti eccezionali dell'ultimo triennio³⁵ dimostrano, poi, una tendenza della giurisprudenza a privilegiare posizioni manutentive dell'accordo, in un'ottica di protezione del soggetto obbligato, il quale vede frustrata, senza sua colpa e a causa di sopravvenienze, la ragione economica del rapporto, tramite il riconoscimento del diritto di rinegoziare la propria prestazione.

III. SOPRAVVENIENZE E ATTRIBUZIONI PATRIMONIALI SUBORDINATE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO.

Il secondo profilo d'indagine riguarda la sorte delle attribuzioni patrimoniali subordinate allo scioglimento del rapporto e solleva dubbi non meno ampi. Esemplificativo è il seguente caso tratto dalla prassi: un convivente si impegna a trasferire una somma di denaro all'altro quando (e se) finirà la relazione affettiva, al fine di sostenere il *partner* privo di sostanze adeguate a ricominciare la nuova vita al di fuori della coppia. L'eventuale successivo cambiamento delle condizioni economiche del soggetto obbligato o di quelle del beneficiario pone il problema di verificare se e in che modo questa circostanza sia in grado di incidere sull'originario regolamento pattizio.

I. La validità delle attribuzioni patrimoniali subordinate allo scioglimento del rapporto affettivo.

La questione può essere affrontata solo risolvendo preliminarmente il problema della validità delle previsioni negoziali regolanti attribuzioni patrimoniali in previsione della fine del rapporto, potendosi, infatti, porre un problema di gestione delle sopravvenienze solo una volta ammessa la possibilità per i conviventi di obbligarsi subordinatamente allo scioglimento del vincolo.

Il comma 56 della legge n. 76/2016, a una prima lettura, sembra impedire alle parti di sottoporre il contratto a termini e a condizioni che, se preveduti, si considerano come non apposti. Numerose in dottrina sono state le critiche alla previsione, che limita grandemente l'autonomia privata delle parti e sanziona uno dei contenuti socialmente tipici del contratto di convivenza. Si è dunque tentato di proporre una lettura funzionale del disposto che ne riduca la portata letterale.

Va anzitutto rilevato come, in questo caso, non vengano in rilievo le ragioni che giustificano l'analoga previsione stabilita per il rapporto matrimoniale. La *ratio*, comunemente attribuita all'art. 108 c.c., risiede nell'esigenza di certezza dello *status* coniugale, collegata al carattere personalissimo e formale del matrimonio. Il divieto

35 Per una sintesi, si rinvia a VERZONI, S.: "Il concetto di causa come funzione economico-individuale nella risoluzione di conflitti", *Contratto e impresa*, 2021, pp. 682 ss.

sancito nel Codice civile è volto a impedire agli sposi di rimettere alla loro volontà la disciplina degli effetti del matrimonio, sottraendola alla legge e ai procedimenti legali di scioglimento del vincolo: tutte esigenze non rinvenibili nella libera unione, vuoi per la possibilità di recedere liberamente e senza formalità dal rapporto, vuoi per l'inesistenza di *status* in senso tecnico nascenti dalla convivenza³⁶.

A ciò si aggiungano l'operatività in questa materia del principio dell'autonomia negoziale e la disponibilità dei diritti patrimoniali regolati dal contratto di convivenza. Si tenga peraltro conto che un'interpretazione letterale del comma 56 finirebbe, paradossalmente, per imporre alla negoziabilità tra conviventi limiti ancora più stringenti di quelli che incontrano i coniugi nella stipula di una convenzione matrimoniale: pochi oramai dubitano che sia ammissibile l'apposizione di termini e condizioni agli accordi conclusi ex art. 210 c.c.³⁷ Né varrebbe obiettare che il divieto di cui al comma 56 si giustifica per esigenze di certezza, al fine di "fissare un numero predefinito di eventi che possono incidere sugli effetti del contratto e nell'escludere la rilevanza di elementi, come la condizione, il cui realizzarsi può dipendere da circostanze note solo alle parti, o i termini, che, oltre a poter essere incerti nel quando, introducono oneri di verifica per i terzi che la legge ha evidentemente considerato eccessivi"³⁸. In realtà, questa esigenza, quand'anche esistente, potrebbe porsi unicamente con riguardo al regime della comunione legale dei beni, eventualmente scelto dai conviventi, mentre non sussisterebbe in tutte le altre ipotesi, stante l'efficacia *inter partes* dell'accordo.

I dati sin qui discussi fanno dunque propendere per una differente lettura della norma.

Parte della dottrina ha ritenuto ammissibile l'apposizione di termini o di condizioni limitatamente a specifiche clausole negoziali, purché non venga condizionato l'intero contenuto dell'accordo³⁹, argomentando dalla formulazione

36 Come ha correttamente rilevato OBERTO, G.: "La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza", cit., p. 952, la previsione di cui al comma 56 "si «giustifica» in un'ottica puramente «matrimoniale», posto che, mentre ha un senso stabilire che il matrimonio, per la «gravità» del vincolo che lo caratterizza, e, soprattutto, per il fatto di essere un negozio giuridico essenzialmente personale, non possa essere sottoposto a termini o condizioni, non ha, invece, costruito alcuno stabilire lo stesso principio per un contratto che, come quello di convivenza, si colloca all'interno di un *genus* caratterizzato dalla patrimonialità degli effetti e per il quale l'apposizione di termini e condizioni risulta un *quid* del tutto «normale»".

37 In questo senso, v. ad esempio RUSSO, E.: *Le convenzioni matrimoniali e altri saggi sul nuovo diritto di famiglia*, Giuffrè, Milano, 1983, p. 227; DE PAOLA, V.: *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, II, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 202 ss.; PEREGO, E.: "Separazione dei beni", in AA.VV.: *Enciclopedia giuridica Treccani*, Ed. Enc. it., Roma, 1992, p. 3; SANTARCANGELO, G.: *La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale*, IV, *Regime patrimoniale della famiglia*, Giuffrè, Milano, 1989, p. 70.

38 Così VILLA, G.: "Il contratto di convivenza nella legge sulle unioni civili", *Rivista di diritto civile*, 2016, pp. 1346-1347.

39 Aderiscono a questa opinione, ad esempio, OBERTO, G.: "La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza", cit., pp. 951-952; DI ROSA, G.: "I contratti di convivenza (art. 1, commi 50° ss., l. 20 maggio 2016, n. 76)", *Le nuove leggi civili commentate*, 2016, p. 709; GRONDONA, M.: "Comma 56", in AA.VV.: *Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017*

del comma 56, il quale fa riferimento al “contratto di convivenza” in generale e non alle sue singole pattuizioni. Altri hanno fatto ricorso al carattere di estraneità dell’evento futuro, da cui si fanno dipendere gli effetti del contratto, al rapporto di libera unione, considerando ammesse le pattuizioni “formulate in relazione a quella che è la normale dinamica del rapporto di convivenza”⁴⁰; altri, ancora, hanno ritenuto il patto, contenente un termine o una condizione, estraneo al tipo negoziale di cui al comma 50 e rientrante nel diritto comune dei contratti, con applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1353 ss. c.c.⁴¹

Si tratta di tentativi che hanno l’obiettivo di superare l’incongruente formulazione della norma che, se intesa in senso letterale, risulterebbe non coerente con la *ratio* della legge n.76/2016, volta a offrire una tutela minima, anche per via negoziale, ai conviventi di fatto: impedire alla coppia di stabilire pattiziamente attribuzioni patrimoniali al termine dell’unione, frustrerebbe l’interesse dei suoi componenti, senz’altro meritevole di tutela, a ottenere assistenza materiale al termine della relazione affettiva.

La soluzione ermeneutica da privilegiare risulta dunque quella che nega rilevanza al dato letterale e valorizza una interpretazione razionale del comma 56, senza la quale diverrebbe altrimenti inspiegabile la ragione per cui il legislatore abbia stabilito un simile divieto per un contratto caratterizzato dalla patrimonialità degli effetti (ribadita dal comma 50) e dall’assenza di tutela di valori pubblicistici (stante la natura meramente opzionale).

Pertanto, traguardando la norma alla luce del profilo funzionale, l’interesse ch’essa intende proteggere è quello dei conviventi a non vedere coartata la loro libera e autonoma decisione di proseguire o meno il rapporto affettivo. L’obbligo a versare una cospicua somma di denaro al *partner* in caso di rottura della relazione o, rovesciando la prospettiva, il diritto a pretendere il pagamento risultano fattori potenzialmente in grado di influenzare il volere delle parti in merito alla “convenienza” sulla continuazione della convivenza, in un campo in cui massima deve essere la tutela della libertà dei soggetti: la promessa di un cospicuo arricchimento futuro indurrebbe fatalmente la parte a favorire la cessazione del rapporto, mentre indurrebbe l’obbligato a volerlo continuare.

(a cura di C.M. BIANCA), Giappichelli, Torino, 2017, p. 675; VILLA, G.: “Il contratto di convivenza nella legge sulle unioni civili”, cit., p. 1341.

40 Così RIZZI, G.: “La convivenza di fatto ed il contratto di convivenza”, cit., pp. 29 e 31. Più in generale, nel senso di ammettere la pattuizione di un compenso per la cessazione della convivenza imputabile alla volontà ovvero alla condotta del soggetto obbligato, v. MACARIO, F.: “I contratti di convivenza tra forma e sostanza”, *I contratti*, 2017, pp. 9 ss.

41 È l’opinione di TASSINARI, F.: “Il contratto di convivenza nella l. 20.5.2016, n. 76”, *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, p. 1743; GRONDONA, M.: “Comma 56”, cit., p. 678.

Una simile considerazione non può però condurre a una negazione integrale della concorrente libertà negoziale dei conviventi di darsi delle regole patrimoniali in vista della fine dell'unione: se l'interesse che il comma 56 mira a tutelare è impedire che fattori esterni coartino la loro determinazione sulla sorte del legame affettivo, sono solo le obbligazioni concretamente idonee a influire su questo aspetto a essere vietate dalla norma. In altri termini, solo se l'evento dedotto come condizione (o il termine di efficacia della clausola patrimoniale) assume una funzione incentivante o disincentivante la decisione stessa di proseguire la relazione, esso deve considerarsi come non apposto; viceversa, qualora l'evento venga assunto come mero presupposto di fatto della disciplina pattizia, senza realizzare un intento ulteriore che interferisce con l'assetto di interessi disciplinabile *ex pacto*, non opererà la sanzione di cui al comma 56⁴².

Pertanto, ciò che non può essere condizionata o sottoposta a termine è la convivenza e dunque sono solo le condizioni o i termini incidenti direttamente sul rapporto a essere vietati dalla norma. Occorrerà perciò indagare se la subordinazione degli effetti al verificarsi dell'evento si traduce nella prospettazione di un vantaggio, il cui conseguimento o la cui conservazione vengono fatti dipendere dalla realizzazione di una determinata situazione di fatto che funge da fattore coartante la volontà dei soggetti di continuare la vita in comune⁴³. Pertanto, i conviventi potranno, ad esempio, subordinare il venir meno di un'attribuzione patrimoniale alla perdita (prospettata dalle parti come certa o incerta)⁴⁴ del posto di lavoro ovvero prevedere la corresponsione periodica di una somma di denaro in caso di cessazione della convivenza a favore del *partner* sprovvisto di mezzi propri, purché adeguata alle sostanze dell'obbligato e alle necessità dell'avente diritto. Al contrario, incorrerà nella sanzione un obbligo condizionato che non risulti proporzionato alla situazione economica delle parti, poiché fungerebbe da elemento incentivante la prosecuzione della convivenza o il suo venire meno. Sarà sempre necessaria una verifica in concreto della idoneità della clausola condizionale o a termine a incidere sulla volontà delle parti, la quale deve essere e rimanere libera in merito alla decisione di continuare o meno a convivere.

42 Sulla questione v. AMADIO, G.: "La crisi della convivenza", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, II, 2016, p. 1772.

43 In generale sul tema, v. AMADIO, G.: *La condizione di inadempimento. Contributo alla teoria del negozio condizionato*, Cedam, Padova, 1996, pp. 186 ss.

44 Si immagini una clausola contrattuale con cui le parti stabiliscano che il convivente, lavoratore subordinato a termine, si impegni a versare una certa somma di denaro, per contribuire ai bisogni della famiglia, sino alla cessazione del rapporto di lavoro. Oppure si pensi a una pattuizione in cui uno dei conviventi condizioni risolutivamente il proprio obbligo di contribuzione all'eventuale futuro licenziamento.

2. La sorte delle attribuzioni condizionate nel caso in cui si verifichi un evento sopravvenuto.

Così intesa la previsione di cui al comma 56, occorre valutare l'incidenza sul regolamento pattizio del sopraggiungere *medio tempore* di eventi imprevedibili che determinino un significativo cambiamento delle condizioni economiche dei conviventi.

Anche in questo caso può essere valorizzata la natura di contratto a esecuzione differita dell'accordo e la funzione che il comma 56 mira a realizzare. Si è verificato che la norma è posta a presidio dell'interesse superiore delle parti ad assumere decisioni, in ordine alla continuazione del legame affettivo, non coartate da fattori esterni di tipo economico: il soddisfacimento di questo interesse non si esaurisce al tempo dell'atto, ma è il permanere nel tempo della libertà di scelta dei conviventi a cui la norma intende offrire tutela. La legge, nel prescrivere la nullità di clausole incentivanti o meno la prosecuzione del rapporto, regola diacronicamente il comportamento delle parti e non c'è forse allora nulla di strano se, col mutare del tempo, muti anche il giudizio che la legge dà al contratto che regola questo aspetto e, di conseguenza, muti il carattere doveroso del comportamento stesso⁴⁵.

In questa vicenda, emerge ancor più che nella prima, in cui si è escluso il carattere di imperatività del criterio di proporzionalità sancito dal comma 53, il problema dell'ammissibilità di una eventuale nullità sopravvenuta dell'accordo di durata, con tutte le questioni assai dibattute che il superamento della distinzione tra piano dell'atto e piano del rapporto comporta. Rimane, poi, anche qui aperta la questione dei rimedi accordabili: il dubbio è che, anche ammettendo la figura, la nullità sopravvenuta (o comunque un rimedio di tipo caducatorio) renda un tributo eccessivo all'interesse dell'obbligato, sacrificando totalmente quello dell'avente diritto, il quale si vedrebbe privato del tutto dell'apporto promesso e di cui magari abbisogna. Pare dunque preferibile un rimedio di tipo manutentivo, tenendo anche conto della linea di tendenza del legislatore attuale: nella disciplina dei pacchetti turistici, dei rapporti di concessione degli impianti sportivi, del diritto dei c.d. *voucher* nella pandemia, nonché nei principi di diritto privato uniforme, il legislatore ha sempre preferito proporre rimedi conservativi del rapporto. Questa soluzione ripropone inevitabilmente i dubbi già accennati in merito all'esistenza, fondamento e portata di un più ampio obbligo di rinegoziare l'accordo e degli strumenti per la sua realizzazione, in special modo in caso di inadempimento dell'obbligo, stante l'assenza, in questo caso, a differenza di quanto osservato per il comma 53, di un preciso riferimento legale.

45 Più in generale sull'argomento, v. GENTILI, A.: "Le invalidità", cit., p. 1450.

Non potendo essere questa la sede per affrontare ampiamente il problema, che scomoda istituti e principi assai dibattuti, ci si limita a osservare che, escludendo una soluzione ablativa, un rimedio di tipo meramente risarcitorio non sembra in grado di tutelare adeguatamente il *partner*, né di soddisfare l'interesse delle parti e nemmeno quello sotteso al comma 56, volto a evitare che le decisioni dei conviventi di proseguire o meno la relazione affettiva non siano perturbate da fattori esterni di ordine economico. È dunque da preferire la soluzione che privilegia una tutela in forma specifica, benché la stessa non risulti affatto pacifica in dottrina e non abbia numerosi addentellati nella giurisprudenza di legittimità, ammettendo il giudice a operare una modifica del contenuto della clausola, adeguandolo agli eventi sopravvenuti, in base ai parametri risultanti dal testo del contratto originario e alle indicazioni funzionali sottese al comma 56⁴⁶.

Ne risulta, in conclusione, un quadro di incertezza per l'interprete che il dato normativo offerto dalla legge n. 76/2016 riesce in minima parte a mitigare. D'altronde, il tema dell'insorgenza di sopravvenienze c.d. atipiche nei rapporti pattizi tra conviventi di fatto, eventualità resa ancora più attuale dalla crisi economica in atto e dai conseguenti mutamenti delle condizioni patrimoniali delle parti ch'essa comporta, finisce per scomodare problemi ricostruttivi e di sistema mai davvero ancora del tutto risolti dalla civilistica italiana, i quali però sembrano assumere un riflesso peculiare (e forse inaspettato) nell'ambito contrattuale, sinora poco esplorato, della famiglia di fatto che sollecita spunti di nuova riflessione.

46 In generale, sulla tutela in forma specifica dell'obbligo di rinegoziare, v. MACARIO, F.: "Revisione e rinegoziazione del contratto", cit., p. 1061; ROPPO, V.: "Il contratto", cit., pp. 972-973; GALLO, P.: *Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto*, cit., pp. 372 ss.; COSTANZA, M.: "Clausole di rinegoziazione e determinazione unilaterale del prezzo", in AA.VV.: *Inadempimento, adattamento, arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi. Diritto e prassi degli scambi internazionali* (a cura di U. DRAETTA e C. VACCA), Egea, Milano, 1992, p. 316; SACCO, R.: "I rimedi per le sopravvenienze", cit., p. 1711. Per una critica a questa impostazione fondata sulle clausole generali, si rimanda a TUCCARI, E.: *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, cit., pp. 80 ss. e alla bibliografia ivi presente.

BIBLIOGRAFIA.

ALLARA, M.: *La teoria delle vicende del rapporto giuridico*, Utet, Torino, 1950, pp. 240 ss.

ALPA, G.: "Causa e contratto: profili attuali", in AA.VV.: *Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica* (a cura di L. VACCA), Giappichelli, Torino, 1997, pp. 245 ss.

ALPA, G.: "L'uso giurisprudenziale della causa del contratto", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1995, p. 8

AMADIO, G.: "La crisi della convivenza", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, II, 2016, p. 1772

AMADIO, G.: *Lezioni di diritto civile*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 10 ss.

BESSONE, M. e D'ANGELO, A.: "Presupposizione", in AA.VV.: *Enciclopedia del diritto*, XXXV, Giuffrè, Milano, 1986, pp. 340 ss.

BETTI, E.: "Causa del negozio giuridico", in AA.VV.: *Nuovissimo digesto italiano*, III, Utet, Torino, 1959, pp. 386 ss.

BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 429

BIANCA, C.M.: "Causa concreta del contratto e diritto effettivo", *Rivista di diritto civile*, 2014, p. 268

BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 414 ss.

BISCONTINI, G.: *Onerosità, corrispettività e qualificazione dei contratti. Il problema della donazione mista*, ESI, Napoli, 1984, p. 69

BRECCIA, U.: "Causa", in AA.VV.: *Trattato di diritto privato* (diretto da M. BESSONE), XIII, 3, *Il contratto in generale*, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 5 ss.

CARIOTA FERRARA, L.: *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Morano, Napoli, 1949, pp. 375-377

CATAUDELLA, A.: "L'uso abusivo dei principi", *Rivista di diritto civile*, 2014, pp. 756 ss.

CATAUDELLA, A.: *La donazione mista*, Giuffrè, Milano, 1970, p. 138

CHECCHINI, A.: "Regolamento contrattuale e interesse delle parti. Intorno alla nozione di causa", *Rivista di diritto civile*, 1991, pp. 229 ss.

COSTANZA, M.: "Clausole di rinegoziazione e determinazione unilaterale del prezzo", in AA.VV.: *Inadempimento, adattamento, arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi. Diritto e prassi degli scambi internazionali* (a cura di U. DRAETTA e C. VACCA), Egea, Milano, 1992, p. 316

COSTANZA, M.: "Dalla causa alla presupposizione", *Giustizia civile*, 1988, II, pp. 291 ss.

DALMARTELLO, A.: *Adempimento e inadempimento nel contratto di riporto*, Cedam, Padova, 1958, pp. 192 ss.

DE NOVA, G.: *Il tipo contrattuale*, Cedam, Padova, 1974, p. 128

DE PAOLA, V.: *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, II, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 202 ss.

DI MAJO, A.: "Causa del negozio giuridico", in AA.VV.: *Enciclopedia giuridica Treccani*, VI, Ed. Enc. it., Roma, 1988, pp. 4 ss.

DI ROSA, G.: "I contratti di convivenza (art. 1, commi 50° ss., l. 20 maggio 2016, n. 76)", *Le nuove leggi civili commentate*, 2016, p. 709

DONISI, C.: "In tema di nullità sopravvenuta del negozio giuridico", *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1967, pp. 755 ss.

DORIA, G.: *Autonomia privata e «causa» familiare. Gli accordi traslativi tra i coniugi in occasione della separazione personale e del divorzio*, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 228-229

FEDELE, A.: *Le invalidità del negozio giuridico di diritto privato*, Giappichelli, Torino, 1943, p. 122

FERRI, G.B.: *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Giuffrè, Milano, 1966, *passim*

FERRO, F.: "Condizione sospensiva unilaterale e *ius superveniens*: nullità o inefficacia sopravvenuta?", *Rassegna di diritto civile*, 2004, pp. 898 ss.

FRANZONI, M.: "Buona fede ed equità tra le fonti di integrazione del contratto", *Contratto e impresa*, 1999, pp. 89 ss.

FURGIUELE, G.: "Libertà e famiglia: dal sistema al microsistema", in AA.VV.: *Persona e comunità familiare* (Atti del Convegno di Salerno 5-7 novembre 1982), ESI, Napoli, 1985, pp. 86-87

GABRIELLI, E.: "Sub art. 1467", in AA.VV.: *Commentario al codice civile* (diretto da E. GABRIELLI), Utet, Torino, 2011, pp. 632-633

GALLO, P.: "Revisione e rinegoziazione del contratto", in AA.VV.: *Digesto delle discipline privatistiche, sez. civ., Agg. VI*, Utet, Torino, 2011, pp. 804 ss.

GALLO, P.: *Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto*, Giuffrè, Milano, 1992, *passim*

GAMBINO, F.: "Rinegoziazione", in AA.VV.: *Enciclopedia giuridica Treccani*, XV agg., Ed. Enc. it., Roma, 2006, pp. 1 ss.

GAROFALO, A.M.: "La causa: una storia di successo? (A proposito delle opere di Vincenzo Roppo sulla causa del contratto)", *Juscivile*, 2018, pp. 163 ss.

GENTILI, A.: "L'equilibrio del contratto nei Principi del diritto contrattuale europeo", in AA.VV.: *La riforma dei codici in Europa e il progetto di codice civile europeo* (a cura di G. ALPA e N. BUCCICO), Giuffrè, Milano, 2002, pp. 199 ss.

GENTILI, A.: "Le invalidità", in AA.VV.: *Trattato dei contratti* (diretto da P. RESCIGNO ed E. GABRIELLI), *I contratti in generale*, I, t. II, Utet, Torino, 2006, pp. 1446 ss.

GIORGIANI, M.: "Causa (dir. priv.)", in AA.VV.: *Enciclopedia del diritto*, VI, Giuffrè, Milano, 1960, pp. 573 ss.

GRONDONA, M.: "Comma 56", in AA.VV.: *Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017* (a cura di C.M. BIANCA), Giappichelli, Torino, 2017, p. 675

LONGOBUCCO, F.: *Rapporti di durata e divisibilità del regolamento contrattuale*, ESI, Napoli, 2012, pp. 12 ss.

LUMINOSO, A.: "Il rapporto di durata", *Rivista di diritto civile*, 2010, pp. 501 ss.

MACARIO, F.: "I contratti di convivenza tra forma e sostanza", *I contratti*, 2017, pp. 9 ss.

MACARIO, F.: "Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziare", *Rivista di diritto civile*, 2002, pp. 63 ss.

MACARIO, F.: "Revisione e rinegoziazione del contratto", in AA.VV.: *Enciclopedia del diritto*, Annali II, t. 2, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 1026 ss.

MACARIO, F.: *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Jovene, Napoli, 1996, pp. 312 ss.; ID.: "Le sopravvenienze", in AA.VV.: *Trattato del contratto* (diretto da V. ROPPO), V, *Rimedi*, 2, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 689 ss.

MARCHETTI, G.: "La nullità "dinamica" dei contratti di durata", *Rivista di diritto civile*, 2018, 1290 ss.

MAZZARIOL, R.: *Convivenze di fatto e autonomia privata: il contratto di convivenza*, Jovene, Napoli, 2018, pp. 168 ss.

MENCONI, L.: "Nota a Cass., sez. un., 28 maggio 1953", *Rivista di diritto commerciale*, 1953, II, pp. 256 ss.

MESSINEO, F.: "Il contratto in genere", in AA.VV.: *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da A. CICU e F. MESSINEO), XXI, t. II, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 182-183

OBERTO, G.: "La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza", *Famiglia e diritto*, 2016, p. 950

OPPO, G.: "I contratti di durata", *Rivista del diritto commerciale*, I, 1943, pp. 143 ss. e 227 ss.

PEREGO, E.: "Separazione dei beni", in AA.VV.: *Enciclopedia giuridica Treccani*, Ed. Enc. it., Roma, 1992, p. 3

PERFETTI, U.: "Autonomia privata e famiglia di fatto. Il nuovo contratto di convivenza", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, p. 1760

PERLINGIERI, P.: *Il diritto dei contratti fra persona e mercato*, ESI, Napoli, 2003, pp. 417 ss.

PERLINGIERI, P.: "Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti", *Rassegna di diritto civile*, 2001, pp. 334 ss.

PETRONE, L.M.: "Recenti orientamenti in tema di presupposizione e sopravvenienze", *Obbligazioni e contratti*, 2005, pp. 163 ss.

PIETROBON, V.: "Presupposizione (dir. civ.)", in AA.VV.: *Enciclopedia giuridica Treccani*, Ed. Enc. it., Roma, 1991, pp. 1 ss.

PINO, A.: *Il contratto con prestazioni corrispettive. Bilateralità, onerosità e corrispettività nella teoria del contratto*, Cedam, Padova, 1963, pp. 98 ss.

RABITTI, M.: "La prestazione una tantum nella separazione dei coniugi", *Familia*, 2001, pp. 589 ss.

REDENTI, E.: "Sulla nozione di «eccessiva onerosità»", *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1949, pp. 344 ss.

RESCIGNO, P.: "L'adeguamento del contratto nel diritto italiano", in AA.VV.: *Inadempimento, adattamento, arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi. Diritto e prassi degli scambi internazionali* (a cura di DRAETTA U. e C. VACCA), Egea, Milano, 1992, pp. 299 ss.

RIZZI, G.: "La convivenza di fatto ed il contratto di convivenza", *Notariato*, 2017, p. 26

ROMANO, SANTI: "Osservazioni sulla invalidità successiva degli atti amministrativi", in AA.VV.: *Raccolta di scritti di diritto pubblico in onore di Giovanni Vacchelli*, Vita e pensiero, Milano, 1938, pp. 431 ss. e 442 ss.

ROPPO, V.: "Il contratto", in AA.VV.: *Trattato di diritto privato* (a cura di G. IUDICA e P. ZATTI), Giuffrè, Milano, 2011, pp. 943

ROSSI, M.C. e CONTI, G.: "La relazione tra causa e sopravvenienza: il concetto di causa dinamica nei contratti di durata e temporalmente rilevanti e le sopravvenienze e rilevanza causale", *Il Foro padano*, 2017, II, c. 34 ss.

RUSSO, E.: *Le convenzioni matrimoniali e altri saggi sul nuovo diritto di famiglia*, Giuffrè, Milano, 1983, p. 227

SACCO, R.: "I rimedi per le sopravvenienze", in SACCO, R. e DE NOVA, G.: *Il contratto*, Utet, Torino, 2016, pp. 1708 ss.

SACCO, R.: "I rimedi sinallagmatici", in AA.VV.: *Trattato di diritto privato* (diretto da RESCIGNO P.), *Obbligazioni e contratti*, 10, II, Utet, Torino, 1982, p. 541

SALANITRO, U.: "Accordi prematrimoniali e sopravvenienze", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, p. 648

SANTARCANGELO, G.: *La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale*, IV, *Regime patrimoniale della famiglia*, Giuffrè, Milano, 1989, p. 70

SANTORO PASSARELLI, F.: *Dottrine generali del diritto civile*, ESI, Napoli, 1954, p. 227

SCALFI, G.: *Corrispettività ed alea nei contratti*, Giuffrè, Milano, 1960, p. 98

SCHLESINGER, P.: "Riflessioni sulla prestazione dovuta nel rapporto obbligatorio", *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1959, pp. 1276 ss.

SICCHIERO, G.: "La rinegoziazione", *Contratto e impresa*, 2002, pp. 774 ss.

SIRENA, P.: "L'invalidità del contratto di convivenza", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2017, p. 1079

STOLFI, N.: *Teoria del negozio*, Cedam, Padova, 1947, p. 63

TASSINARI, F.: "Il contratto di convivenza nella l. 20.5.2016, n. 76", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, p. 1743

TUCCARI, E.: *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, Cedam, Padova, 2018, pp. 6 ss.

VERZONI, S.: "Il concetto di causa come funzione economico-individuale nella risoluzione di conflitti", *Contratto e impresa*, 2021, pp. 682 ss.

VILLA, G.: "Il contratto di convivenza nella legge sulle unioni civili", *Rivista di diritto civile*, 2016, pp. 1346-1347

WINDSCHEID, B.: *Die Lehre des römischen Rechts von der Voraussetzung*, Buddeus, Düsseldorf, 1850